

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 555/2000** 1

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/916/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate** 6

Protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate 9

2001/917/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate** 24

Prezzo: 24,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate	47
2001/918/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate	42
Protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il loro controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate	45
2001/919/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate	60
Protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il loro controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate	63
2001/920/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate	79
Protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il loro controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate	82

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2500/2001 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 2001****relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 555/2000**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni che devono soddisfare i paesi candidati per poter aderire all'Unione europea sono state stabilite dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993.
- (2) Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha dichiarato che la Turchia è un paese candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati e che, come gli altri paesi candidati, la Turchia beneficerà di una strategia di preadesione, sul modello della strategia europea esistente, volta a incentivare e a sostenere le sue riforme.
- (3) Il Consiglio europeo di Nizza si è detto compiaciuto dei progressi fatti nell'attuare la strategia di preadesione per la Turchia.
- (4) Dato che la Turchia non soddisfa ancora i criteri politici di Copenaghen, la Comunità l'ha invitata a migliorare e a promuovere le sue prassi democratiche e il rispetto dei diritti umani fondamentali, nonché ad associare più strettamente al processo la società civile.
- (5) Il partenariato per l'adesione, pietra angolare della strategia di preadesione, è stato redatto in base alle conclusioni dei precedenti Consigli europei e alle priorità su cui devono concentrarsi i preparativi per l'adesione, tenendo conto dei criteri politici ed economici e degli obblighi propri di uno Stato membro.

- (6) La base giuridica per l'istituzione del partenariato per l'adesione e il quadro unico per il coordinamento di tutte le fonti di assistenza finanziaria preadesione sono costituiti dal regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all'istituzione di un partenariato per l'adesione ⁽³⁾.
- (7) I principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione della Turchia sono ripresi nella decisione 2001/235/CE ⁽⁴⁾. Come per gli altri paesi candidati, l'assistenza fornita dall'Unione europea alla Turchia deve essere incentrata sulle priorità individuate nel partenariato per l'adesione.
- (8) È opportuno che l'assistenza comunitaria sostenga principalmente il potenziamento istituzionale e gli investimenti, onde favorire la conformità con l'acquis comunitario.
- (9) La Comunità dovrebbe avviare azioni specifiche per promuovere lo sviluppo della società civile in Turchia.
- (10) Devono essere previsti anche interventi specifici di cooperazione transfrontaliera, specie per quanto riguarda i confini tra la Turchia e l'Unione europea, tra la Turchia e gli altri paesi candidati e tra la Turchia e gli altri paesi della regione.
- (11) La Commissione dovrebbe garantire il coordinamento fra l'assistenza preadesione e l'assistenza bilaterale degli Stati membri, i finanziamenti della BEL, i finanziamenti a titolo di altri strumenti di cooperazione transfrontaliera (PHARE, MEDA, TACIS, CARDS, Interreg) e di altri istituti finanziari internazionali.
- (12) La Comunità dovrebbe cofinanziare la partecipazione della Turchia a programmi e agenzie comunitarie.

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 115.

⁽²⁾ Parere espresso il 25 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 24.3.2001, pag. 13.

- (13) L'assistenza comunitaria andrebbe subordinata al rispetto degli impegni contenuti negli accordi CE-Turchia e delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 390/2001, della decisione 2001/235/CE e del presente regolamento.
- (14) La Commissione dovrebbe fornire l'assistenza ai sensi del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.
- (15) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (16) Oltre alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Turchia, dovrebbero essere ammesse a partecipare alle gare d'appalto anche le persone fisiche e giuridiche degli altri paesi candidati e dei paesi beneficiari delle misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo ⁽³⁾ e dell'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (CARDS) ⁽⁴⁾. Dovrebbero essere ammesse a partecipare, quando sono necessarie competenze specifiche, persone fisiche e giuridiche dei paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale che beneficiano dell'assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale ⁽⁵⁾. Per motivi di simmetria, si dovrebbero inserire disposizioni analoghe nei programmi di assistenza a favore degli altri paesi candidati.
- (17) La gestione dell'assistenza preadesione dovrebbe essere progressivamente delegata alla Turchia, tenendo conto delle sue capacità di gestione e di controllo finanziario, a condizione che siano effettuati controlli a posteriori dell'assistenza e che l'amministrazione turca si impegni a effettuare i medesimi controlli e ad applicare le medesime garanzie previsti dalla normativa comunitaria in materia.
- (18) Oltre alle relazioni annuali sull'attuazione del programma di assistenza, dovrebbe essere redatta e presentata una relazione di valutazione.
- (19) Nelle prospettive finanziarie 2000 — 2006, l'assistenza finanziaria preadesione è stata raddoppiata per i paesi candidati. A seguito del Consiglio europeo di Helsinki, questo principio dovrebbe essere applicato anche alla Turchia, nel rispetto delle normali procedure di bilancio,

per il periodo rimanente delle prospettive finanziarie attuali.

- (20) Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità fornisce un'assistenza finanziaria preadesione alla Turchia a sostegno delle priorità definite nel partenariato per l'adesione di questo paese.

Articolo 2

L'assistenza:

- consiste in aiuti non rimborsabili,
- viene fornita finanziando programmi o progetti volti a soddisfare i criteri di adesione e in base ai principi di programmazione e di attuazione contenuti negli orientamenti adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2,
- può finanziare servizi, forniture e opere,
- in caso di investimenti, non può coprire l'acquisto di terreni o di edifici.

Articolo 3

Oltre allo Stato turco possono beneficiare dell'assistenza anche le autorità provinciali e locali, gli organismi e le amministrazioni di sostegno alle imprese, le cooperative e la società civile, in particolare le organizzazioni che rappresentano le parti sociali, le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni senza fine di lucro e le organizzazioni non governative.

Articolo 4

1. Può essere chiesto ai beneficiari dell'assistenza un contributo finanziario per ciascun programma o progetto. Il contributo dipende dalla natura del programma o progetto. In casi eccezionali, vale a dire per i programmi e i progetti volti a sviluppare la società civile, può trattarsi di un contributo in natura.

2. L'assistenza copre le spese di sostegno alla programmazione, alla comunicazione e all'informazione, nonché quelle inerenti al controllo, all'ispezione, alla revisione finanziaria e alla valutazione dei programmi e dei progetti.

3. La Commissione adotta disposizioni dettagliate in materia di informazione e di pubblicità, per assicurare la visibilità dello sforzo finanziario della Comunità nelle operazioni finanziate dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2698/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1).

4. L'assistenza può essere fornita su base indipendente oppure attraverso cofinanziamenti con gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti, i paesi terzi o gli organismi multilaterali.
5. Si possono eventualmente ipotizzare cofinanziamenti con altri donatori, in particolare gli Stati membri.
6. La Comunità può contribuire alle spese connesse alle strutture di gestione dell'assistenza.
7. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, assicura il buon coordinamento con gli altri finanziatori dei fondi in questione, in particolare con la BEI.

Articolo 5

Il finanziamento dei programmi e dei progetti è subordinato al rispetto degli impegni contenuti nell'accordo di associazione CE-Turchia, nella decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'Unione doganale⁽¹⁾, e in tutti gli altri accordi e decisioni connessi, nonché delle condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 390/2001, nel partenariato per l'adesione della Turchia e nel presente regolamento.

Articolo 6

1. La Commissione fornisce l'assistenza comunitaria in conformità delle regole di trasparenza e del regolamento finanziario, in particolare l'articolo 114.
2. Nella valutazione preliminare dei programmi e dei progetti si tiene conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:
- efficacia e sostenibilità immediata;
 - aspetti culturali, sociali, di genere e ambientali;
 - conservazione e tutela dell'ambiente secondo principi di sviluppo sostenibile;
 - potenziamento istituzionale necessario per conseguire gli obiettivi del programma o del progetto;
 - esperienza acquisita con programmi e progetti analoghi.

Articolo 7

1. La selezione dei progetti, le gare d'appalto e l'aggiudicazione dei contratti in Turchia sono oggetto di un'approvazione ex ante da parte della Commissione.
2. La Commissione può decidere, in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione dei programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, di derogare all'approvazione ex ante di cui al paragrafo 1 e di affidare a organismi di attuazione turchi la gestione decentrata degli aiuti. Tale deroga è subordinata:

- a criteri minimi di valutazione della capacità di gestione degli aiuti da parte degli organismi di attuazione turchi, nonché a prescrizioni minime applicabili a detti organismi definite in allegato;
- a disposizioni specifiche riguardanti in particolare l'indizione della gara d'appalto, l'analisi e la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione degli appalti e l'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, da stabilire in convenzioni di finanziamento con la Turchia.

Articolo 8

1. L'assistenza di entità superiore a 2 milioni di EUR viene fornita mediante decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. A tal fine, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 10 una proposta di finanziamento in cui descrive i programmi e/o i progetti da attuare.

La Commissione informa preventivamente, almeno una settimana prima, il comitato di cui all'articolo 10 di tutte le decisioni di finanziamento che intende adottare in merito ai programmi e ai progetti di entità inferiore a 2 milioni di EUR.

2. La Commissione può approvare, senza consultare il comitato di cui all'articolo 10, gli aiuti non rimborsabili supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo dei programmi o dei progetti, purché il superamento non ecceda il 20 % dell'aiuto non rimborsabile inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

3. Tutte le convenzioni di finanziamento e tutti i contratti conclusi a norma del presente regolamento devono autorizzare la Commissione e la Corte dei conti ad eseguire verifiche in loco secondo le procedure stabilite dalla Commissione ai sensi delle norme in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario.

4. Per tutelare efficacemente gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione può procedere a controlli e ispezioni sul posto ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità⁽²⁾.

5. Si applica l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione⁽³⁾, anche per quanto riguarda la segnalazione delle singole irregolarità e l'instaurazione di un sistema di gestione dell'informazione in materia.

⁽¹⁾ GU L 35 del 13.12.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione CE-Turchia (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.

6. Quando i programmi o i progetti sono oggetto di convenzioni di finanziamento tra la Comunità e la Turchia, esse prevedono che il pagamento di tasse, dazi e altri oneri non sia a carico della Comunità.

7. La partecipazione alle gare d'appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e dei paesi beneficiari del regolamento (CE) n. 1488/96 e del regolamento (CE) n. 2666/2000.

La Commissione autorizza, caso per caso, la partecipazione dei paesi beneficiari del regolamento (CE) n. 99/2000 qualora dispongano di competenze specifiche necessarie per il progetto o per il programma in questione.

In caso di cofinanziamento, la Commissione può autorizzare, caso per caso, imprese di paesi terzi a partecipare alle gare d'appalto e ai contratti.

8. Le disposizioni del paragrafo 7 si applicano all'origine delle forniture.

Articolo 9

Gli stanziamenti annuali vengono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione dell'assistenza, che contiene informazioni sui programmi e sui progetti finanziati durante l'anno e sulla programmazione relativa all'esercizio seguente, nonché sui risultati del controllo e della valutazione, corredata, se del caso, di proposte di modifica nella gestione dell'assistenza al fine di ottimizzarne l'efficienza. Queste informazioni potrebbero essere inserite nella relazione di cui all'articolo 10 del regola-

mento (CEE) n. 3906/89. La relazione è presentata non oltre il 30 settembre dell'anno successivo.

Articolo 12

1. Il regolamento (CE) n. 3906/89 è modificato come segue:
— alla fine dell'articolo 7, paragrafo 1 sono aggiunte le parole: «e della Turchia, di Cipro e di Malta».

2. Il regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta ⁽²⁾, è modificato come segue:

— alla fine dell'articolo 7, paragrafo 9, sono aggiunte le parole: «e degli altri paesi candidati all'Unione europea»,

— alla fine dell'articolo 7, paragrafo 10, sono aggiunte le parole: «ovvero degli altri paesi candidati all'adesione all'Unione europea».

3. Il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione ⁽³⁾:

«8. Le persone fisiche e giuridiche di Cipro, di Malta e della Turchia possono partecipare alle gare d'appalto e ai contratti alle stesse condizioni applicate a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi beneficiari».

4. Il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione ⁽⁴⁾:

«3. Le persone fisiche e giuridiche di Cipro, di Malta e della Turchia possono partecipare alle gare d'appalto e ai contratti alle stesse condizioni applicate a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi beneficiari».

Articolo 13

Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 1° gennaio 2006. A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 1° luglio 2005, una relazione di valutazione del regolamento nonché, se del caso, una proposta di modifica.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000.

⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2001

recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate

(2001/916/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, denominato in appresso «accordo di stabilizzazione e di associazione», è stato siglato il 24 novembre 2000 e firmato, tramite uno scambio di lettere, a Lussemburgo il 9 aprile 2001. In base all'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, le disposizioni commerciali applicabili al vino e alle bevande spiritose devono essere ancora definite.

(2) Conformemente alle direttive adottate l'11 marzo 1998 dal Consiglio, il 20 giugno 2001 la Commissione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno raggiunto un accordo relativo a nuove concessioni commerciali reciproche per taluni vini, nonché al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini e bevande spiritose. Al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, i risultati di tali negoziati devono essere integrati nell'accordo di stabilizzazione e di associazione in forma di protocollo aggiuntivo.

(3) La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, deve prendere le disposizioni necessarie per l'adozione dei regolamenti di applicazione relativi alle concessioni commerciali preferenziali previste per alcuni vini, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo⁽²⁾. La Commissione apporterà ai regolamenti di applicazione le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari che potrebbero derivare da nuovi accordi preferenziali, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, o dei cambiamenti della nomenclatura combinata e ai codici Taric.

(4) Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni del protocollo, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare, a nome della Comunità, le decisioni che modificano gli elenchi e i protocolli dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del protocollo) e dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (allegato III del protocollo). A tal fine la Commissione dovrebbe essere assistita, rispettivamente, dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999, da una parte, e dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽¹⁾, nonché dal comitato di applicazione per le bevande aromatizzate, istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁽²⁾, dall'altra.

- (5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (denominato in appresso «protocollo»).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

Le disposizioni concernenti l'applicazione dei contingenti tariffari per alcuni vini di cui all'allegato I del protocollo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei regolamenti di applicazione resi necessari da cambiamenti dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo

(1) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

(2) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

4, paragrafo 2, della presente decisione, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

1. Ai fini delle decisioni del comitato di stabilizzazione e di armonizzazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, la posizione della Comunità è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la Commissione concluderà i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo, secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano in detti articoli, la posizione comunitaria è definita e presentata dalla Commissione.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. Ai fini delle decisioni del comitato di stabilizzazione e di associazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la posizione comunitaria è definita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la Commissione concluderà i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano nei detti articoli, la posizione della Comunità è definita e presentata dalla Commissione.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 e dal comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. I comitati adottano il loro regolamento interno.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. VANDENBROUCKE

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la «Comunità»,

da una parte,

e

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, in appresso denominata «ex Repubblica jugoslava di Macedonia»,

dall'altra,

in appresso denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, è stato firmato, tramite uno scambio di lettere, a Lussemburgo il 9 aprile 2001;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, dev'essere ancora negoziato un accordo sul vino e sulle bevande spiritose;

CONSIDERANDO che il 1° giugno 2001 è entrato in vigore un accordo interinale che garantisce lo sviluppo dei legami commerciali mediante l'istituzione di una relazione contrattuale e consente di attuare le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle misure di accompagnamento. L'accordo interinale ribadisce all'articolo 14, paragrafo 4, l'impegno a concludere un accordo distinto sul vino e sulle bevande spiritose;

CONSIDERANDO che su tale base sono stati svolti e conclusi negoziati tra le parti contraenti;

CONSIDERANDO che, al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, l'accordo sul vino e sulle bevande spiritose dev'essere integrato nell'accordo di stabilizzazione e di associazione in forma di protocollo;

CONSIDERANDO che il presente protocollo riguardante il vino e le bevande spiritose dovrebbe entrare in vigore alla stessa data dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;

CONSIDERANDO che a tal fine occorre attuare il più rapidamente possibile le disposizioni del presente protocollo;

DESIDERANDO migliorare le condizioni di commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate sui rispettivi mercati secondo principi di qualità, mutuo vantaggio e reciprocità,

TENENDO CONTO dell'interesse di entrambe le parti contraenti alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e bevande aromatizzate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente protocollo comprende i seguenti elementi:

- 1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
- 2) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del presente protocollo);
- 3) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (allegato III del presente protocollo).

Gli elenchi di cui all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 2 e all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 3 saranno in seguito redatti e approvati secondo la procedura prevista ai rispettivi articoli 13 e 14 di tali accordi.

Articolo 2

Il presente protocollo e i suoi allegati sono parte integrante dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per applicare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure corrispondenti di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore alla stessa data dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in ognuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, ciascun testo facente ugualmente fede

ALLEGATO I

ACCORDO

tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice NC	Descrizione delle merci	Dazio applicabile	Anno 2002 quantitativi (hl)	Incremento annuo (hl)	Disposizione specificate
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	15 000	+ 6 000	(¹)
ex 2204 21	Vini di uve fresche				
ex 2204 29	Vini di uve fresche	esenzione	285 000	- 6 000	(¹)

(¹) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contingenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi che superano i 6 000 hl dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3. Le importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice della tariffa doganale della FYROM	Descrizione	Dazio applicabile	Anno 2002 quantitativi (hl)	Incremento annuo (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	3 000	300	
ex 2204 21	Vini di uve fresche				

4. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5. Il presente accordo riguarda il vino

- a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione; e
- b) i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹);
- ii) originario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto da entrambe le parti contraenti e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

(¹) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

7. Entro il primo trimestre del 2005, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.
 8. Le parti contraenti garantiscono che i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
 9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.
 10. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
-

ALLEGATO II

ACCORDO

tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini

Articolo 1

Obiettivi

1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di vini originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Portata e campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai vini contemplati alla voce 2204 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci («sistema armonizzato»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

- a) «vino originario di», seguito dal nome di una delle parti contraenti: un vino prodotto nel territorio della parte contraente in questione con uve raccolte esclusivamente sul suo territorio;
- b) «indicazione geografica»: ogni indicazione, inclusa la «denominazione d'origine», ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (denominato in appresso «accordo TRIPS»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale come indicato nell'allegato, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo del vino, è sufficientemente distintiva e/o fruisce di una reputazione consolidata ed è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- d) «denominazione protetta»: un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c), protetta in virtù del presente accordo;

- e) «omonimo»: una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione o evocare luoghi di origine diversi o vini diversi originari dei rispettivi territori delle parti contraenti;
- f) «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino sull'etichetta, sui documenti che accompagnano il vino nel trasporto, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- g) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano il vino, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;
- h) «presentazione»: i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- i) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
- j) «marchio commerciale»:
 - un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,
 - un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e
 - un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1967).

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI

Articolo 4

Principi

1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo TRIPS di cui all'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per garantire una protezione efficace e per impedire che un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale sia utilizzata per identificare un vino non coperto da tale indicazione o dicitura.

2. Nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni comunitarie protette:

- a) sono riservate esclusivamente ai vini originari della Comunità a cui si applicano; e
- b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità.

3. Nella Comunità, le denominazioni protette dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

- a) sono riservate esclusivamente ai vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a cui si applicano; e
- b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali diciture sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora:

- sia indicata la vera origine del vino,
- l'indicazione geografica sia tradotta,
- tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

5. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

- a) se le indicazioni protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;
- b) se un'indicazione protetta in virtù del presente accordo è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte contraente in questione.

6. In caso di omonimia tra diciture tradizionali:

- a) se le diciture protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione copre entrambe le diciture, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;
- b) se una dicitura protetta in virtù del presente accordo è identica a una denominazione utilizzata per un vino non originario del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto

erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte in questione.

7. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può fissare mediante decisione le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai punti 5 e 6, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

8. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale dell'altra parte contraente che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

10. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo TRIPS per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte per i prodotti contemplati dal presente accordo.

Articolo 5

Denominazioni protette

Per quanto concerne i vini originari della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni riportate negli elenchi stabiliti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), sono considerate protette.

Articolo 6

Marchi commerciali

1. La registrazione di un marchio commerciale per un vino che contiene o consiste di una denominazione protetta in virtù del presente accordo viene rifiutata ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidata se il vino in questione:

- non è originario del luogo al quale si riferisce l'indicazione geografica, oppure, se del caso,
- non è un vino al quale è riservata la dicitura tradizionale.

2. Tuttavia, un marchio commerciale registrato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

Articolo 7

Esportazioni

Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando i vini originari delle parti contraenti sono esportati e commercializzati al di fuori dei loro territori, le denominazioni protette di una delle parti contraenti di cui all'articolo 5 non vengano utilizzate per designare e presentare un vino originario dell'altra parte contraente.

Articolo 8

Estensione della protezione

Nella misura in cui la legislazione pertinente delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.

Articolo 9

Applicazione

1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di un vino, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire in qualsiasi altro modo l'impiego abusivo di una denominazione protetta.

2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità del vino così designato o presentato;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, sull'origine, sulla natura, sulla varietà di vite o sulle qualità materiali del vino;
- c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di prendere misure appropriate sul territorio delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

Articolo 10

Altre leggi interne e altri accordi internazionali

Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

TITOLO II

CONTROLLI E RECIPROCA ASSISTENZA TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 11

Autorità responsabili dell'applicazione

1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

Articolo 12

Violazioni

1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

- a) un vino che è o è stato oggetto di scambi tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti; e
- b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati sul vino di cui trattasi:

- a) il nome del produttore e della persona che detiene tale vino;
- b) la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino;
- c) la sua designazione e presentazione;
- d) la natura della violazione commessa alle regole sulla produzione e la commercializzazione.

TITOLO III

GESTIONE DELL'ACCORDO

Articolo 13

Gruppo di lavoro

1. È istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici di un comitato speciale per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 113 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 14

Compiti delle parti contraenti

1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'esecuzione e al funzionamento del presente accordo.
2. In particolare, le parti contraenti:
 - a) redigono e modificano, mediante decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;
 - b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti esistenti riguardanti questioni di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore vitivinicolo;
 - c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.
3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel mercato vitivinicolo, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.
4. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 2, lettera a), sono obbligatorie per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie ai fini della loro esecuzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Transito di piccoli quantitativi

Il presente accordo non si applica ai vini che:

- a) sono in transito sul territorio di una delle due parti contraenti; o
- b) sono originari del territorio di una delle parti contraenti e sono scambiati in piccoli quantitativi fra dette parti

contraenti, alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

Articolo 16

Ambito territoriale di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 17

Inosservanza

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro le frodi, possono essere adottate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni siano avviate immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

Articolo 18

Commercializzazione di scorte preesistenti

1. I vini che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione dei vini prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Protocollo all'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

In applicazione dell'articolo 15, lettera b) dell'accordo, sono considerati piccoli quantitativi di vino i seguenti:

- 1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
- 2) a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.

ALLEGATO III

ACCORDO

tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

Articolo 1

Obiettivi

1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Portata e campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti:

a) bevande spiritose, quali definite:

— per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ⁽¹⁾,

— per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dal regolamento sulla qualità delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia n. 16/88), modificato da ultimo dal regolamento sulla qualità delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia n. 63/88),

e comprese nella voce 2208 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983;

b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati «bevande aromatizzate», quali definiti:

— per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ⁽²⁾,

— per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dal regolamento sulla qualità dei vini (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia n. 17/81), modificato da ultimo dal regolamento sulla qualità dei vini (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia n. 14/89),

e compresi nelle voci 2205 ed ex 2206 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, s'intende per:

- a) «bevanda spiritosa originaria di», seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda spiritosa prodotta sul territorio della parte contraente in questione;
- b) «bevanda aromatizzata originaria di», seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda aromatizzata prodotta sul territorio della parte contraente in questione;
- c) «designazione»: i termini utilizzati sull'etichetta, sui documenti, se del caso, che accompagnano nel trasporto le bevande spiritose o aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- d) «omonimo»: una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione o evocare luoghi di origine diversi o bevande spiritose o aromatizzate diverse originarie dei rispettivi territori delle parti contraenti;
- e) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano le bevande spiritose o aromatizzate, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;
- f) «presentazione»: i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- g) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

⁽¹⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

h) «marchio commerciale»:

- un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,
- un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e
- un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1967).

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI BEVANDE SPIRITOSE E BEVANDE AROMATIZZATE

Articolo 4

Principi

1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso «accordo TRIPS»), le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per designare bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire che una denominazione sia utilizzata per designare bevande spiritose o aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

2. Nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

3. Nella Comunità, le denominazioni protette dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a cui si applicano.

4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per bevande spiritose e aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla denominazione in questione o del luogo in cui la denominazione in questione è tradizionalmente utilizzata, anche qualora:

- sia indicata la vera origine delle bevande spiritose e aromatizzate,

— l'indicazione geografica sia tradotta,

— tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

5. In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose e aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può fissare mediante decisione le condizioni pratiche per differenziare tra loro le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

6. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

7. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere una denominazione dell'altra parte contraente che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

8. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo TRIPS per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte.

Articolo 5

Denominazioni protette

Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 1;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni che figurano nell'elenco 2;
- c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 3;
- d) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni che figurano nell'elenco 4.

Articolo 6

Marchi commerciali

1. Il deposito di un marchio commerciale per una bevanda spiritosa o aromatizzata che contiene o consiste di una denominazione di cui all'articolo 5 viene rifiutata oppure, su richiesta di una parte interessata, viene invalidato se tale bevanda non è originaria del luogo indicato nella denominazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un marchio commerciale depositato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dal suo deposito.

*Articolo 7***Esportazioni**

Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando le bevande spiritose o aromatizzate originarie del territorio delle parti contraenti sono esportate e commercializzate al di fuori del loro territorio, le denominazioni di una parte contraente protette in virtù del presente accordo non vengano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o aromatizzata originaria dell'altra parte contraente.

*Articolo 8***Estensione della protezione**

Nella misura in cui la legislazione in materia delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.

*Articolo 9***Esecuzione**

1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire l'impiego abusivo della denominazione protetta.

2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità della bevanda spiritosa o aromatizzata così identificata;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a denominazioni protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, termini, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, sulla natura o sulle qualità materiali della bevanda spiritosa o aromatizzata;
- c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine della bevanda spiritosa o aromatizzata.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di

prendere misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

*Articolo 10***Altre leggi interne e altri accordi internazionali**

Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

TITOLO II

CONTROLLI E RECIPROCA ASSISTENZA TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI*Articolo 11***Autorità responsabili dell'applicazione**

1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

*Articolo 12***Violazioni**

1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

- a) una bevanda spiritosa o aromatizzata di cui all'articolo 2 che è o è stata oggetto di scambi tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti applicabili alle bevande spiritose e aromatizzate; e
- b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati concernenti la bevanda spiritosa o aromatizzata di cui trattasi:

- a) il nome del produttore e della persona che ha il potere di disporre della bevanda spiritosa o aromatizzata;
- b) la composizione e le caratteristiche organolettiche di tale bevanda;
- c) la sua designazione e presentazione;
- d) informazioni dettagliate in merito al mancato rispetto delle norme sulla produzione e la commercializzazione.

TITOLO III

GESTIONE DELL'ACCORDO

Articolo 13

Gruppo di lavoro

1. È istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici di un comitato speciale per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 113 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 14

Compiti delle parti contraenti

1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'esecuzione e al funzionamento del presente accordo.
2. In particolare, le parti contraenti:
 - a) redigono e modificano, mediante decisione del Comitato di stabilizzazione e di associazione, gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;
 - b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti esistenti riguardanti questioni di pubblico interesse (protezione della salute pubblica o protezione dei consumatori) che hanno implicazioni per il mercato delle bevande spiritose e aromatizzate;
 - c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.
3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel mercato delle bevande spiritose e

aromatizzate, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.

4. Le decisioni prese ai sensi del presente articolo sono obbligatorie per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie ai fini della loro esecuzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Transito di piccoli quantitativi

Il presente accordo non si applica alle bevande spiritose e aromatizzate:

- a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti; o
- b) originarie del territorio di una delle parti contraenti e spedite in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

Articolo 16

Ambito territoriale di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 17

Inosservanza

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se, in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure di salvaguardia per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

*Articolo 18***Commercializzazione di scorte preesistenti**

1. Le bevande spiritose e aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo sono state prodotte, designate e presentate in modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma che sono vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo le bevande spiritose e aromatizzate contemplate nello stesso non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine.
 2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose e aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino a esaurimento delle scorte.
-

Protocollo all'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

In applicazione dell'articolo 15, lettera b), dell'accordo, sono considerati piccoli quantitativi di bevande spiritose e aromatizzate i seguenti:

- 1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 10 litri;
- 2) a) i quantitativi non superiori a 10 litri per viaggiatore contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i quantitativi non superiori a 10 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

Il caso di esenzione di cui al paragrafo 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al paragrafo 2.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2001

recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

(2001/917/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, denominato in appresso «accordo di stabilizzazione e di associazione», è stato siglato il 24 novembre 2000 e firmato, tramite uno scambio di lettere, a Lussemburgo il 9 aprile 2001. In base all'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, le disposizioni commerciali applicabili al vino e alle bevande spiritose devono essere ancora definite.
- (2) Il 1° giugno 2001 è entrato in vigore un accordo interinale che garantisce lo sviluppo dei legami commerciali mediante l'istituzione di una relazione contrattuale e attua le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle questioni commerciali. L'accordo interinale ribadisce all'articolo 14, paragrafo 4, l'impegno a concludere un accordo distinto sul vino e sulle bevande spiritose.
- (3) Conformemente alle direttive adottate l'11 marzo 1998 dal Consiglio, il 20 giugno 2001 la Commissione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno raggiunto un accordo relativo a nuove concessioni commerciali reciproche per taluni vini, nonché al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini e bevande spiritose. Al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, i risultati di tali negoziati dovrebbero essere integrati nell'accordo di stabilizzazione e di associazione in forma di protocollo aggiuntivo.
- (4) La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, dovrebbe prendere disposizioni per l'adozione dei regolamenti di applicazione relativi alle concessioni commerciali preferenziali previste per alcuni vini, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽²⁾. La Commissione apporgerà ai regolamenti di applicazione le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari che potrebbero derivare da nuovi accordi preferenziali, protocolli, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, o dai cambiamenti della nomenclatura combinata e dei codici Taric.
- (5) Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni del protocollo, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare, a nome della Comunità, decisioni che modificano gli elenchi e i protocolli dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato 2 del protocollo) e dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e aromatizzate (allegato 3 del protocollo). Nell'adozione di tali atti la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999, da una parte, e dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽³⁾ nonché dal comitato di applicazione per le bevande aromatizzate istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,⁽⁴⁾ dall'altra.

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

(3) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

(4) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

- (6) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (denominato in appresso «protocollo»).

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

Le disposizioni concernenti l'applicazione dei contingenti tariffari per alcuni vini di cui all'allegato I del protocollo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei regolamenti di applicazione resi necessari da cambiamenti dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

1. Ai fini delle decisioni del consiglio di cooperazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette, previste dall'articolo 4, paragrafo 7 e dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, la posizione della Comunità è definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2 della presente decisione. Per tutti gli altri casi che sono disciplinati dagli articoli summenzionati, la posizione della Comunità è definita e presentata dalla Commissione.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. Ai fini delle decisioni del consiglio di cooperazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette, previste dall'articolo 4, paragrafo 5 e dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la posizione della Comunità è definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2 della presente decisione. Per tutti gli altri casi che sono disciplinati dagli articoli summenzionati, la posizione della Comunità è definita e presentata dalla Commissione.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 nonché dal comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. I comitati adottano il proprio regolamento interno.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. VANDENBROUCKE

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la «Comunità»,

da una parte, e

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, in appresso denominata «ex Repubblica iugoslava di Macedonia»,

dall'altra,

in appresso denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, è stato firmato, tramite uno scambio di lettere, a Lussemburgo il 9 aprile 2001;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, dev'essere ancora negoziato un accordo sul vino e sulle bevande spiritose;

CONSIDERANDO che il 1° giugno 2001 è entrato in vigore un accordo interinale che garantisce lo sviluppo dei legami commerciali mediante l'istituzione di una relazione contrattuale e attua le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle questioni commerciali. L'accordo interinale ribadisce all'articolo 14, paragrafo 4, l'impegno a concludere un accordo distinto sul vino e sulle bevande spiritose;

CONSIDERANDO che su tale base sono stati svolti e conclusi negoziati tra le parti;

CONSIDERANDO che, al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, l'accordo sul vino e sulle bevande spiritose dev'essere integrato nell'accordo interinale in forma di protocollo;

CONSIDERANDO che il presente protocollo sul vino e sulle bevande spiritose dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2002;

CONSIDERANDO che a tal fine occorre attuare il più rapidamente possibile le disposizioni del presente protocollo;

DESIDERANDO migliorare le condizioni di commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate sui rispettivi mercati secondo principi di qualità, mutuo vantaggio e reciprocità,

TENENDO CONTO dell'interesse di entrambe le parti contraenti alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e bevande aromatizzate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente protocollo comprende gli elementi seguenti:

- 1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
- 2) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del presente protocollo);
- 3) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (allegato III del presente protocollo).

Gli elenchi di cui, rispettivamente, all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 2 e all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 3 saranno in seguito redatti e approvati secondo la procedura prevista ai rispettivi articoli 13 e 14 di tali accordi.

Articolo 2

Il presente protocollo e i suoi allegati formano parte integrante dell'accordo interinale.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure corrispondenti di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 4

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2002 ed è applicabile a decorrere dalla stessa data.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in ognuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO I

ACCORDO

tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio applicabile	Anno 2002 quantitativi (hl)	Modifiche annue (hl)	Disposizione specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	15 000	+ 6 000	(¹)
ex 2204 21	Vini di uve fresche				
ex 2204 29	Vini di uve fresche	esenzione	285 000	- 6 000	(¹)

(¹) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contingenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi che superano i 6 000 hl dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3. Le importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice della tariffa doganale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Designazione delle merci	Dazio applicabile	Anno 2002 quantitativi (hl)	Incremento annuo (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	3 000	300	
ex 2204 21	Vini di uve fresche				

4. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5. Il presente accordo riguarda il vino

- a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione e
- b) i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹);
- ii) originario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

(¹) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti contraenti e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).
 7. Entro il primo trimestre del 2005, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.
 8. Le parti contraenti garantiscono che i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
 9. A richiesta di una delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi all'applicazione del presente accordo.
 10. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
-

ALLEGATO II

ACCORDO

tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini

Articolo 1

Obiettivi

1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di vini originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Portata e campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai vini contemplati alla voce 2204 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

- a) «vino originario di», seguito dal nome di una delle parti contraenti: un vino prodotto nel territorio della parte contraente in questione con uve raccolte esclusivamente sul suo territorio;
- b) «indicazione geografica»: ogni indicazione, inclusa la «denominazione d'origine», ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (denominato in appresso «accordo TRIPS»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale come indicato nell'allegato, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo del vino, è sufficientemente distintiva e/o fruisce di una reputazione consolidata ed è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di tale vino originario del suo territorio;
- d) «denominazione protetta»: un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c), protetta in virtù del presente accordo;

- e) «omonimo»: una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione, o evocare luoghi di origine diversi o vini diversi originari dei rispettivi territori delle parti contraenti;
- f) «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino sull'etichetta, sui documenti che accompagnano nel trasporto il vino, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- g) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano il vino, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;
- h) «presentazione»: i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- i) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
- j) «marchio commerciale»:
 - un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,
 - un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e
 - un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1967).

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI

Articolo 4

Principi

1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo TRIPS, di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per garantire una protezione efficace e per impedire che un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale sia utilizzata per identificare un vino non coperto da tale indicazione o dicitura.

2. Nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni comunitarie protette:

- a) sono riservate esclusivamente ai vini originari della Comunità a cui si applicano e
- b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità.

3. Nella Comunità, le denominazioni protette dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

- a) sono riservate esclusivamente ai vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a cui si applicano e
- b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali diciture sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora

- sia indicata la vera origine del vino,
- l'indicazione geografica sia tradotta,
- tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

5. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

- a) se le indicazioni protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che siano usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;
- b) se un'indicazione protetta in virtù del presente accordo è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui fa riferimento, a condizione che sia usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte contraente in questione.

6. In caso di omonimia tra diciture tradizionali:

- a) se le diciture protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione copre entrambe le diciture, a condizione che siano usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;
- b) se una dicitura protetta in virtù del presente accordo è identica a una denominazione utilizzata per un vino non originario del territorio delle parti contraenti, tale denomi-

nazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino, a condizione che sia usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte contraente in questione.

7. Il consiglio di cooperazione può fissare, mediante decisione, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai punti 5 e 6, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

8. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale dell'altra parte contraente che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

10. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo TRIPS per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte per i prodotti contemplati dal presente accordo.

Articolo 5

Denominazioni protette

Per quanto concerne i vini originari della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni riportate negli elenchi stabiliti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), sono considerate protette.

Articolo 6

Marchi commerciali

1. La registrazione di un marchio commerciale per un vino che contiene o consiste di una denominazione protetta in virtù del presente accordo viene rifiutata ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidata se il vino in questione:

- non è originario del luogo al quale si riferisce l'indicazione geografica

oppure, se del caso,

- non è un vino al quale è riservata la dicitura tradizionale.

2. Tuttavia, un marchio commerciale registrato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

Articolo 7

Esportazioni

Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando i vini originari delle parti contraenti sono esportati e commercializzati al di fuori dei loro territori, le denominazioni protette di una delle parti contraenti di cui all'articolo 5 non vengano utilizzate per designare e presentare un vino originario dell'altra parte contraente.

Articolo 8

Estensione della protezione

Nella misura in cui la legislazione delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.

Articolo 9

Applicazione

1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di un vino, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire in qualsiasi altro modo l'impiego abusivo di una denominazione protetta.

2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla normativa comunitaria o dalla legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità del vino così designato o presentato;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, sull'origine, sulla natura, sulla varietà di vite o sulle qualità materiali del vino;
- c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di

prendere misure appropriate sul territorio delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

Articolo 10

Altre leggi interne e altri accordi internazionali

Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

TITOLO II

CONTROLLI E RECIPROCA ASSISTENZA TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 11

Autorità responsabili dell'applicazione

1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

Articolo 12

Violazioni

1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

- a) un vino che è o è stato oggetto di scambi tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti e
- b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati sul vino di cui trattasi:

- a) il nome del produttore e della persona che detiene tale vino;
- b) la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino;
- c) la sua designazione e presentazione;
- d) la natura della violazione commessa alle regole sulla produzione e la commercializzazione.

TITOLO III

GESTIONE DELL'ACCORDO*Articolo 13***Gruppo di lavoro**

1. In attesa che entri in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione, viene istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici dell'attuale gruppo di lavoro previsto dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione⁽¹⁾ tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, firmato tramite scambio di lettere il 29 aprile 1997⁽²⁾.

2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

*Articolo 14***Compiti delle parti contraenti**

1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'esecuzione e al funzionamento del presente accordo.

2. In particolare, le parti contraenti:

- a) redigono e modificano, mediante decisione del consiglio di cooperazione, gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti;
- b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti esistenti riguardanti questioni di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore vitivinicolo;
- c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel mercato vitivinicolo, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.

4. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 2, lettera a), sono obbligatorie per le parti contraenti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie ai fini della loro esecuzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 15***Transito di piccoli quantitativi**

Il presente accordo non si applica ai vini che:

- a) sono in transito sul territorio di una delle due parti contraenti; o
- b) sono originari del territorio di una delle parti contraenti e sono scambiati in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti, alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

*Articolo 16***Ambito territoriale di applicazione**

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

*Articolo 17***Inosservanza**

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.

2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro le frodi, possono essere adottate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni siano avviate immediatamente dopo l'adozione delle misure.

4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

*Articolo 18***Commercializzazione di scorte preesistenti**

1. I vini che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione dei vini prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

⁽¹⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 348 del 18.12.1997, pag. 1.

Protocollo all'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

In applicazione dell'articolo 15, lettera b), dell'accordo, sono considerati piccoli quantitativi di vino i seguenti:

- 1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
- 2) a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.

ALLEGATO III

ACCORDO

tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

Articolo 1

Obiettivi

1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Portata e campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti:

a) bevande spiritose quali definite:

— per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ⁽¹⁾,

— per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dal regolamento sulla qualità delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia n. 16/88), modificato da ultimo dal regolamento sulla qualità delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia n. 63/88),

e comprese nella voce 2208 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983;

b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati bevande aromatizzate, quali definiti:

— per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ⁽²⁾,

— per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dal regolamento sulla qualità dei vini (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia n. 17/81), modificato da ultimo dal regolamento sulla qualità dei vini (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia n. 14/89),

e compresi nelle voci 2205 ed ex 2206 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, s'intende per:

- a) «bevanda spiritosa originaria di», seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda spiritosa prodotta sul territorio della parte contraente in questione;
- b) «bevanda aromatizzata originaria di», seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda aromatizzata prodotta sul territorio della parte contraente in questione;
- c) «designazione»: i termini utilizzati sull'etichetta, sui documenti, se del caso, che accompagnano nel trasporto le bevande spiritose o aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- d) «omonimo»: una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione o evocare luoghi di origine diversi o bevande spiritose e aromatizzate diverse originarie dei rispettivi territori delle parti contraenti;
- e) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano le bevande spiritose o aromatizzate, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;
- f) «presentazione»: i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- g) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

⁽¹⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

h) marchio commerciale:

- un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,
- un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e
- un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1967).

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI BEVANDE SPIRITOSE E BEVANDE AROMATIZZATE*Articolo 4***Principi**

1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso «accordo TRIPS»), le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per designare bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici idonei per impedire che una denominazione sia utilizzata per designare bevande spiritose o aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

2. Nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

3. Nella Comunità, le denominazioni protette dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a cui si applicano.

4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per bevande spiritose e aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla denominazione in questione o del luogo in cui la denominazione in questione è tradizionalmente utilizzata, anche qualora:

- sia indicata la vera origine delle bevande spiritose e aromatizzate,

— l'indicazione geografica in questione sia tradotta,

— tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

5. In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose e aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Il consiglio di cooperazione può fissare mediante decisione le condizioni pratiche per differenziare tra loro le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

6. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

7. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere una denominazione dell'altra parte contraente che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

8. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo TRIPS per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte.

*Articolo 5***Denominazioni protette**

Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 1;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni che figurano nell'elenco 2;
- c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 3;
- d) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, le denominazioni che figurano nell'elenco 4.

*Articolo 6***Marchi commerciali**

1. Il deposito di un marchio commerciale per una bevanda spiritosa o aromatizzata che contiene o consiste di una denominazione di cui all'articolo 5 viene rifiutato ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidato se tale bevanda non è originaria del luogo indicato nella denominazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un marchio commerciale depositato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dal deposito.

*Articolo 7***Esportazioni**

Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando le bevande spiritose o aromatizzate originarie del territorio delle parti sono esportate e commercializzate al di fuori del loro territorio, le denominazioni di una parte contraente protette in virtù del presente accordo non vengano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o aromatizzata originaria dell'altra parte contraente.

*Articolo 8***Estensione della protezione**

Nella misura in cui la legislazione in materia delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.

*Articolo 9***Esecuzione**

1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire l'impiego abusivo della denominazione protetta.

2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità della bevanda spiritosa o aromatizzata così identificata;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a denominazioni protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, termini, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, sulla natura o sulle qualità materiali della bevanda spiritosa o aromatizzata;
- c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine della bevanda spiritosa o aromatizzata.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di

prendere misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

*Articolo 10***Altre leggi interne e altri accordi internazionali**

Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

TITOLO II

CONTROLLI E RECIPROCA ASSISTENZA TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI*Articolo 11***Autorità responsabili dell'applicazione**

1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

*Articolo 12***Violazioni**

1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

- a) una bevanda spiritosa o aromatizzata di cui all'articolo 2 che è o è stata oggetto di scambi tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti applicabili alle bevande spiritose e aromatizzate, e
- b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati concernenti la bevanda spiritosa o aromatizzata di cui trattasi:

- a) il nome del produttore e della persona che ha il potere di disporre della bevanda spiritosa o aromatizzata;
- b) la composizione e le caratteristiche organolettiche di tale bevanda;
- c) la sua designazione e presentazione;
- d) informazioni dettagliate in merito al mancato rispetto delle norme sulla produzione e la commercializzazione.

TITOLO III

GESTIONE DELL'ACCORDO

Articolo 13

Gruppo di lavoro

1. In attesa che entri in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione, è istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici dell'attuale gruppo di lavoro previsto dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di cooperazione ⁽¹⁾, istituito dall'accordo di cooperazione tra la Comunità europea da una parte e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall'altra, firmato tramite scambio di lettere il 29 aprile 1997 ⁽²⁾.

2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 14

Compiti delle parti contraenti

1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'esecuzione e al funzionamento del presente accordo.
2. In particolare, le parti contraenti:
 - a) redigono e modificano, mediante decisione del consiglio di cooperazione, gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti;
 - b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti esistenti riguardanti questioni di pubblico interesse (protezione della salute pubblica, protezione dei consumatori) che hanno implicazioni per il mercato delle bevande spiritose e aromatizzate;
 - c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

⁽¹⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 348 del 18.12.1997, pag. 2.

3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel mercato delle bevande spiritose e aromatizzate, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.

4. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 2, lettera a) sono obbligatorie per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie ai fini della loro esecuzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Transito di piccoli quantitativi

Il presente accordo non si applica alle bevande spiritose e aromatizzate:

- a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o
- b) originarie del territorio di una delle parti contraenti e spedite in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

Articolo 16

Ambito territoriale di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 17

Inosservanza

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.

2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro le frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l'adozione delle misure.

4. Se, in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure di salvaguardia per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

*Articolo 18***Commercializzazione di scorte preesistenti**

1. Le bevande spiritose e aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo sono state prodotte, designate e presentate in modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma che sono vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo le bevande spiritose e aromatizzate contemplate nello stesso non possono più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine.
 2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose e aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino a esaurimento delle scorte.
-

Protocollo all'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

In applicazione dell'articolo 15, lettera b), dell'accordo, sono considerati piccoli quantitativi di vino i seguenti:

- 1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
- 2) a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2001

recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

(2001/918/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2001 è stato siglato ed il 29 ottobre è stato firmato l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione». In base all'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, gli accordi commerciali applicabili ai vini e alle bevande spiritose devono essere ancora definiti.
- (2) Conformemente alle direttive adottate il 13 novembre 2000 dal Consiglio, il 20 aprile 2001, la Commissione e la Repubblica di Croazia hanno raggiunto un accordo relativo a nuove concessioni commerciali reciproche per taluni vini, nonché al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini e bevande spiritose. Al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, i risultati di tali negoziati devono essere integrati nell'accordo di stabilizzazione e di associazione in forma di protocollo aggiuntivo.
- (3) La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, deve prendere

disposizioni per l'adozione dei regolamenti di applicazione relativi alle concessioni commerciali preferenziali previste per alcuni vini, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo⁽²⁾. La Commissione deve apportare ai regolamenti di applicazione le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari che potrebbero derivare da nuovi accordi preferenziali, protocolli, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, o dai cambiamenti della nomenclatura combinata e dei codici Taric.

- (4) Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni del protocollo, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare, a nome della Comunità, decisioni che modificano gli elenchi e i protocolli dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del protocollo) e dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e aromatizzate (allegato III del protocollo). Nell'adozione di tali atti la Commissione dovrebbe essere assistita, rispettivamente, dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999, da un lato, e dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽³⁾, nonché dal comitato di applicazione per le bevande aromatizzate, istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁽⁴⁾, dall'altro.
- (5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

⁽³⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (denominato in appresso « protocollo »).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

Le disposizioni concernenti l'applicazione dei contingenti tariffari per alcuni vini di cui all'allegato I del protocollo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei regolamenti di applicazione resi necessari da cambiamenti dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Repubblica di Croazia, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 5

1. Ai fini delle decisioni del comitato di stabilizzazione e di associazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette, di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e

all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, la posizione della Comunità è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano in detti articoli, la posizione della Comunità è decisa e presentata dalla Commissione.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. Ai fini delle decisioni del comitato di stabilizzazione e di associazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette, di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la posizione della Comunità è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano in detti articoli, la posizione della Comunità è decisa e presentata dalla Commissione.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 e dal comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. I comitati adottano il loro regolamento interno.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. VANDENBROUCKE

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il loro controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata «Croazia»,

dall'altra,

in appresso denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, è stato siglato a Bruxelles il 14 maggio 2001 ed è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, dev'essere ancora negoziato un accordo sui vini e sulle bevande spiritose;

CONSIDERANDO che un accordo interinale garantirà lo sviluppo dei legami commerciali mediante l'istituzione di una relazione contrattuale e attuerà il più rapidamente possibile le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle questioni commerciali. Tale accordo interinale è stato siglato il 10 luglio 2001 e firmato il 29 ottobre 2001 e dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2002. L'accordo interinale ribadisce all'articolo 14, paragrafo 4, l'impegno a concludere un protocollo distinto sui vini e sulle bevande spiritose;

CONSIDERANDO che su tale base sono stati svolti e conclusi negoziati tra le parti;

CONSIDERANDO che, al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, l'accordo sui vini e sulle bevande spiritose dev'essere integrato nell'accordo di stabilizzazione e di associazione in forma di protocollo;

CONSIDERANDO che il presente protocollo sui vini e le bevande spiritose dovrebbe entrare in vigore contestualmente all'accordo di stabilizzazione e di associazione;

CONSIDERANDO che a tal fine occorre attuare il più rapidamente possibile le disposizioni del presente protocollo;

DESIDERANDO migliorare le condizioni di commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate sui rispettivi mercati secondo principi di qualità, mutuo vantaggio e reciprocità,

TENENDO CONTO dell'interesse di entrambe le parti contraenti alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e bevande aromatizzate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente protocollo comprende i seguenti elementi:

- 1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (di cui all'allegato I del presente protocollo);
- 2) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini (di cui all'allegato II del presente protocollo);
- 3) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (di cui all'allegato III del presente protocollo).

Gli elenchi di cui, rispettivamente, all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 2 e all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 3 saranno in seguito redatti e approvati secondo la procedura prevista ai rispettivi articoli 13 e 14 di tali accordi.

Articolo 2

Il presente protocollo e i suoi allegati sono parte integrante dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Croazia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure corrispondenti di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore contestualmente all'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Zagreb, el siete de diciembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Zagreb den syvende december to tusind og en.

Geschehen zu Zagreb am siebten Dezember zweitausendundeins.

Έγινε στο Ζάγκρεμπ, στις επτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Zagreb on the seventh day of December in the year two thousand and one.

Fait à Zagreb, le sept décembre deux mille un.

Fatto a Zagabria, addì sette dicembre duemilauno.

Gedaan te Zagreb, de zevende december tweeduizendeneen.

Feito em Zagrebe, em sete de Dezembro de dois mil e um.

Tehty Zagrebissa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Zagreb den sjunde december tjugohundraett.

Sastavljeno u Zagrebu dana sedmog prosinca dvijetisucé i prve godine.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne


Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap


Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Fischler". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping flourish at the end.

Za Republiku Hrvatsku

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is highly stylized and difficult to decipher, but it appears to be a name. There is a small mark below the signature.

ALLEGATO I

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica di Croazia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice CN	Designazione delle merci	Dazio applicabile	Anno 2002 quantitativi (hl)	Incremento annuo (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	30 000	10 000	(¹) (²)
ex 2204 21	Vini di uve fresche				
ex 2204 29	Vini di uve fresche	esenzione	15 000	0	(²)

(¹) A condizione che almeno l'80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché la somma del contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 e del contingente della voce ex 2204 29 raggiunga un massimo di 70 000 hl.

(²) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica di Croazia non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3. Le importazioni nella Repubblica di Croazia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice della tariffa doganale croata	Designazione delle merci	Dazio applicabile	Anno 2002 quantitativi (hl)	Incremento annuo (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	8 000	800	(¹)
ex 2204 21	Vini di uve fresche				

(¹) A condizione che almeno l'80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché il contingente raggiunga un massimo di 12 000 hl.

4. La Repubblica di Croazia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5. Il presente accordo riguarda il vino:

- a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e
- b) i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹);
- ii) originario della Repubblica di Croazia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione croata. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

(¹) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).
 7. Entro il primo trimestre del 2005, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.
 8. Le parti contraenti garantiscono che i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
 9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.
 10. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Croazia.
-

ALLEGATO II

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini

Articolo 1

Obiettivi

1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di vini originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Portata e campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai vini contemplati alla voce 2204 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci («sistema armonizzato»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

- a) «vino originario di», seguito dal nome di una delle parti contraenti: un vino prodotto nel territorio della parte contraente in questione con uve raccolte esclusivamente sul suo territorio;
- b) «indicazione geografica»: ogni indicazione, inclusa la «denominazione d'origine», ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (denominato in appresso «accordo TRIPS»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale come indicato nell'allegato, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo del vino, è sufficientemente distintiva e/o fruisce di una reputazione consolidata ed è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- d) «denominazione protetta»: un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c), protetta in virtù del presente accordo;

- e) «omonimo»: una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione, o evocare luoghi di origine diversi o vini diversi originari dei rispettivi territori delle parti contraenti;
- f) «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino sull'etichetta, sui documenti che accompagnano il vino nel trasporto, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- g) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano il vino, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;
- h) «presentazione»: i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- i) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
- j) «marchio commerciale»:
 - un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,
 - un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e
 - un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1967).

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI

Articolo 4

Principi

1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo TRIPS, di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per garantire una protezione efficace e per impedire che un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale sia utilizzata per identificare un vino non coperto da tale indicazione o dicitura.

2. In Croazia, le denominazioni comunitarie protette:
- sono riservate esclusivamente ai vini originari della Comunità a cui si applicano; e
 - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità.
3. Nella Comunità, le denominazioni croate protette:
- sono riservate esclusivamente ai vini originari della Croazia a cui si applicano; e
 - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Croazia.
4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali diciture sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora:
- sia indicata la vera origine del vino,
 - l'indicazione geografica sia tradotta,
 - tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
5. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:
- se le indicazioni protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;
 - se un'indicazione protetta in virtù del presente accordo è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte contraente in questione.
6. In caso di omonimia tra diciture tradizionali:
- se le diciture protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione copre entrambe le diciture, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;
 - se una dicitura protetta in virtù del presente accordo è identica a una denominazione utilizzata per un vino non originario del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto

erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte in questione.

7. Il Comitato di stabilizzazione e di associazione può fissare mediante decisione le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 5 e 6, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

8. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale dell'altra parte contraente che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

10. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo TRIPS per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte per i prodotti contemplati dal presente accordo.

Articolo 5

Denominazioni protette

Sono protette le seguenti denominazioni relative ai vini:

- originari della Comunità:
 - i riferimenti al nome dello Stato membro di cui il vino è originario,
 - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano negli elenchi all'uopo stabiliti;
- originari della Croazia:
 - il termine «Croazia» o altri termini utilizzati per indicare questo paese,
 - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano negli elenchi all'uopo stabiliti.

Articolo 6

Marchi commerciali

1. La registrazione di un marchio commerciale per un vino che contiene o consiste di una denominazione protetta in virtù del presente accordo viene rifiutata ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidata se il vino in questione:

- non è originario del luogo al quale si riferisce l'indicazione geografica oppure, se del caso,
- non è un vino al quale è riservata la dicitura tradizionale.

2. Tuttavia, un marchio commerciale registrato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

Articolo 7

Esportazioni

Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando i vini originari delle parti contraenti sono esportati e commercializzati al di fuori dei loro territori, le denominazioni protette di una delle parti contraenti di cui all'articolo 5 non vengano utilizzate per designare e presentare un vino originario dell'altra parte contraente.

Articolo 8

Estensione della protezione

Nella misura in cui la legislazione delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.

Articolo 9

Applicazione

1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di un vino, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire in qualsiasi altro modo l'impiego abusivo di una denominazione protetta.

2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

- se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione croata nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità del vino così designato o presentato;
- se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, sull'origine, sulla natura, sulla varietà di vite o sulle qualità materiali del vino;
- se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di

prendere misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

Articolo 10

Altre leggi interne e altri accordi internazionali

Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

TITOLO II

CONTROLLI E RECIPROCA ASSISTENZA TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 11

Autorità responsabili dell'applicazione

1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

Articolo 12

Violazioni

1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

- un vino che è o è stato oggetto di scambi tra la Croazia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti e
- tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati sul vino di cui trattasi:

- il nome del produttore e della persona che detiene tale vino;
- la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino;
- la sua designazione e presentazione;
- la natura della violazione commessa alle regole sulla produzione e la commercializzazione.

TITOLO III

GESTIONE DELL'ACCORDO

Articolo 13

Gruppo di lavoro

1. È istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici di un comitato speciale per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 115 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 14

Compiti delle parti contraenti

1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'esecuzione e al funzionamento del presente accordo.
2. In particolare, le parti contraenti:
 - a) elaborano e modificano mediante decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo per tener conto delle modifiche apportate alle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti;
 - b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti esistenti riguardanti questioni di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore vitivinicolo;
 - c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.
3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel mercato vitivinicolo, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.
4. Le decisioni adottate a norma del paragrafo 2, lettera a), sono vincolanti per le parti che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Transito di piccoli quantitativi

Il presente accordo non si applica ai vini che:

- a) sono in transito sul territorio di una delle due parti contraenti; o

- b) sono originari del territorio di una delle parti contraenti e sono scambiati in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti, alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

Articolo 16

Ambito territoriale di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Croazia.

Articolo 17

Inosservanza

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro le frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni siano avviate immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

Articolo 18

Commercializzazione di scorte preesistenti

1. I vini che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione dei vini prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Protocollo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

In applicazione dell'articolo 15, lettera b), dell'accordo, sono considerati piccoli quantitativi di vino i seguenti:

- 1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
- 2) a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.

ALLEGATO III

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

Articolo 1

Obiettivi

1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Portata e campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti:

a) bevande spiritose quali definite:

— per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ⁽¹⁾,

— per la Croazia, dal regolamento sulla qualità delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia n. 16/8 e 63/88) e dalla legge sul vino (Narodne novine n. 96/96), nonché dal regolamento basato sulla legge sul vino (Narodne novine nn. 96/96, 7/97, 117/97 e 57/00),

e comprese nella voce 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983;

b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati «bevande aromatizzate», quali definiti:

— per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ⁽²⁾,

— per la Croazia, dal regolamento sulla qualità delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia nn. 16/8 e 63/88) e dalla legge sul vino (Narodne novine n. 96/96), nonché dal regolamento basato sulla legge sul vino (Narodne novine nn. 96/96, 7/97, 117/97 e 57/00),

e compresi nelle voci 2205 ed ex 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, s'intende per:

- a) «bevanda spiritosa originaria di», seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda spiritosa prodotta sul territorio della parte contraente in questione;
- b) «bevanda aromatizzata originaria di», seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda aromatizzata prodotta sul territorio della parte contraente in questione;
- c) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti, eventualmente, che accompagnano nel trasporto le bevande spiritose o aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- d) «omonimo»: una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione o da evocare luoghi di origine diversi o bevande spiritose diverse, o bevande aromatizzate originarie dei rispettivi territori delle parti contraenti;
- e) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, simboli, illustrazioni o marchi commerciali che identificano le bevande spiritose o aromatizzate, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o sul cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;
- f) «presentazione»: i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- g) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

⁽¹⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

h) marchio commerciale:

- un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,
- un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e
- un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1967).

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI BEVANDE SPIRITOSE E BEVANDE AROMATIZZATE

Articolo 4

Principi

1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso «accordo TRIPS»), le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma del suddetto allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per designare bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire che una denominazione sia utilizzata per designare bevande spiritose o aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

2. In Croazia, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

3. Nella Comunità, le denominazioni croate protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Croazia, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie della Croazia a cui si applicano.

4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per bevande spiritose e aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla denominazione in questione o del luogo in cui le denominazioni in questione sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora:

- sia indicata la vera origine delle bevande spiritose e aromatizzate,

— l'indicazione geografica sia tradotta,

— tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

5. In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose e aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Il Comitato di stabilizzazione e di associazione può fissare mediante decisione le condizioni pratiche per differenziare tra loro le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

6. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

7. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere una denominazione dell'altra parte contraente che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

8. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo TRIPS per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte.

Articolo 5

Denominazioni protette

Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 1;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Croazia, le denominazioni che figurano nell'elenco 2;
- c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 3;
- d) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Croazia, le denominazioni che figurano nell'elenco 4.

Articolo 6

Marchi commerciali

1. Il deposito di un marchio commerciale per una bevanda spiritosa o aromatizzata che contiene o consiste di una denominazione di cui all'articolo 5 viene rifiutato ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidato se tale bevanda non è originaria del luogo indicato nella denominazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un marchio commerciale depositato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dal suo deposito.

Articolo 7

Esportazioni

Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando le bevande spiritose o aromatizzate originarie del territorio delle parti contraenti sono esportate e commercializzate al di fuori del loro territorio, le denominazioni di una parte contraente protette in virtù del presente accordo non vengano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o aromatizzata originaria dell'altra parte contraente.

Articolo 8

Estensione della protezione

Nella misura in cui la legislazione in materia delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.

Articolo 9

Esecuzione

1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire l'impiego abusivo della denominazione protetta.

2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione croata nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità della bevanda spiritosa o aromatizzata così identificata;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a denominazioni protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, termini, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, sulla natura o sulle qualità materiali della bevanda spiritosa o aromatizzata;
- c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine della bevanda spiritosa o aromatizzata.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di prendere misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

Articolo 10

Altre leggi interne e altri accordi internazionali

Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

TITOLO II

CONTROLLI E RECIPROCA ASSISTENZA TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 11

Autorità responsabili dell'applicazione

1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

Articolo 12

Violazioni

1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

- a) una bevanda spiritosa o aromatizzata di cui all'articolo 2 che è o è stata oggetto di scambi tra la Croazia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti applicabili alle bevande spiritose e aromatizzate, e
- b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati concernenti la bevanda spiritosa o aromatizzata di cui trattasi:

- a) il nome del produttore e della persona che ha il potere di disporre della bevanda spiritosa o aromatizzata;
- b) la composizione e le caratteristiche organolettiche di tale bevanda;
- c) la sua designazione e presentazione;
- d) informazioni dettagliate in merito al mancato rispetto delle norme sulla produzione e la commercializzazione.

TITOLO III

GESTIONE DELL'ACCORDO

Articolo 13

Gruppo di lavoro

1. È istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici di un comitato speciale per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 115 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 14

Compiti delle parti contraenti

1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.
2. In particolare, le parti contraenti:
 - a) elaborano e modificano mediante decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo per tener conto delle modifiche apportate alle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti;
 - b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti esistenti riguardanti questioni (protezione della salute pubblica o protezione dei consumatori) che hanno implicazioni per il mercato delle bevande spiritose e aromatizzate;
 - c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.
3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel mercato delle bevande spiritose e aromatizzate, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.
4. Le decisioni adottate a norma del paragrafo 2, lettera a) articolo sono vincolanti per le parti contraenti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Transito di piccoli quantitativi

Il presente accordo non si applica alle bevande spiritose e aromatizzate:

- a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o
- b) originarie del territorio di una delle parti contraenti e spedite in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

Articolo 16

Ambito territoriale di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Croazia.

Articolo 17

Inosservanza

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro le frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se, in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure di salvaguardia per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

Articolo 18

Commercializzazione di scorte preesistenti

1. Le bevande spiritose e aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo sono state prodotte, designate e presentate in modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma che sono vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo le bevande spiritose e aromatizzate contemplate nello stesso non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose e aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino a esaurimento delle scorte.

Protocollo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

In applicazione dell'articolo 15, lettera b), dell'accordo, sono considerati piccoli quantitativi di bevande spiritose e aromatizzate i seguenti:

- 1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 10 litri;
- 2) a) i quantitativi non superiori a 10 litri per viaggiatore contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i quantitativi non superiori a 10 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2001

recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

(2001/919/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, denominato in seguito «accordo di stabilizzazione e di associazione» è stato siglato il 14 maggio 2001 e firmato il 29 ottobre 2001, a Lussemburgo. In base all'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, gli accordi commerciali applicabili al vino e alle bevande spiritose devono essere ancora definiti.
- (2) Un accordo interinale garantirà lo sviluppo dei legami commerciali mediante l'istituzione di una relazione contrattuale e attuerà il più rapidamente possibile le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle misure di accompagnamento. Esso è stato siglato in data 10 luglio 2001 e firmato il 29 ottobre 2001, a Lussemburgo. L'accordo interinale ribadisce all'articolo 14, paragrafo 4, l'impegno a concludere un accordo distinto sul vino e sulle bevande spiritose.
- (3) Conformemente alle direttive adottate il 13 novembre 2000 dal Consiglio, il 20 aprile 2001 la Commissione e la Repubblica di Croazia hanno raggiunto un accordo relativo a nuove concessioni commerciali reciproche per taluni vini, nonché al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini e bevande spiritose. Al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, è opportuno integrare i risultati di tali negoziati nell'accordo interinale in forma di protocollo aggiuntivo.
- (4) La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾, dovrebbe prendere disposizioni per l'adozione dei regolamenti di applicazione relativi alle concessioni commerciali preferenziali previste per alcuni vini, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo⁽²⁾. La Commissione apporgerà ai regolamenti di applicazione le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari che potrebbero derivare da nuovi accordi preferenziali, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, o dai cambiamenti della nomenclatura combinata e dei codici Taric.
- (5) Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni del protocollo, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare, a nome della Comunità, le decisioni che modificano gli elenchi e i protocolli dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del protocollo) e dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e aromatizzate (allegato III del protocollo). In tale contesto la Commissione dovrebbe essere assistita, rispettivamente, dal comitato di gestione dei vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999, da una parte, e dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽³⁾, nonché dal comitato di applicazione per le bevande aromatizzate istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁽⁴⁾, dall'altra.

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

(3) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

(4) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

- (6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (denominato in appresso «protocollo»).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

Le disposizioni concernenti l'applicazione dei contingenti tariffari per alcuni vini di cui all'allegato I del protocollo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei regolamenti di applicazione resi necessari da cambiamenti dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Repubblica di Croazia, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

1. Ai fini delle decisioni del comitato interinale, aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette, di cui all'articolo 4, paragrafo 7 e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la posizione della Comunità è definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2 della presente decisione. Per tutti gli altri casi che sono disciplinati dagli articoli summenzionati, la posizione della Comunità è definita e presentata dalla Commissione.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. Ai fini delle decisioni del comitato interinale aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette di cui all'articolo 4, paragrafo 5 e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la posizione della Comunità è definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2 della presente decisione. Per tutti gli altri casi che sono disciplinati dagli articoli summenzionati, la posizione della Comunità è definita e presentata dalla Commissione.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 e nonché dal comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. VANDENBROUCKE

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il loro controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata «Croazia»,

dall'altra,

in appresso denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che il 14 maggio 2001 è stato siglato a Bruxelles ed il 29 ottobre 2001 è stato firmato a Lussemburgo l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra;

CONSIDERANDO che a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, dev'essere ancora negoziato un accordo sul vino e sulle bevande spiritose;

CONSIDERANDO che un accordo interinale garantirà lo sviluppo dei legami commerciali mediante l'istituzione di una relazione contrattuale e attuerà il più rapidamente possibile le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle misure di accompagnamento. Tale accordo interinale è stato siglato il 10 luglio 2001 e firmato il 29 ottobre 2001 e dovrebbe essere attuato a decorrere dal 1° gennaio 2002. L'accordo interinale ribadisce all'articolo 14, paragrafo 4, l'impegno a concludere un accordo distinto sul vino e sulle bevande spiritose;

CONSIDERANDO che su tale base sono stati svolti e conclusi negoziati tra le parti;

CONSIDERANDO che al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, l'accordo sul vino e sulle bevande spiritose dev'essere integrato nell'accordo interinale in forma di protocollo;

CONSIDERANDO che il presente protocollo sui vini e le bevande spiritose dovrebbe entrare in vigore alla stessa data dell'accordo interinale;

CONSIDERANDO che a tal fine occorre attuare il più rapidamente possibile le disposizioni di tale protocollo;

DESIDERANDO migliorare le condizioni di commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate sui rispettivi mercati secondo principi di qualità, mutuo vantaggio e reciprocità,

TENENDO CONTO dell'interesse di entrambe le parti contraenti alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e bevande aromatizzate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente protocollo comprende i seguenti elementi:

- 1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
- 2) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del presente protocollo);
- 3) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (allegato III del presente protocollo).

Gli elenchi di cui, rispettivamente, all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 2 e all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 3 saranno in seguito redatti e approvati secondo la procedura prevista ai rispettivi articoli 13 e 14 di tali accordi.

Articolo 2

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'accordo interinale.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Croazia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure corrispondenti di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore ed è applicabile a decorrere dalla stessa data dell'accordo interinale.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e croata, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Zagreb, el siete de diciembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Zagreb den syvende december to tusind og en.

Geschehen zu Zagreb am siebten Dezember zweitausendundeins.

Έγινε στο Ζάγκρεμπ, στις επτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Zagreb on the seventh day of December in the year two thousand and one.

Fait à Zagreb, le sept décembre deux mille un.

Fatto a Zagabria, addì sette dicembre duemilauno.

Gedaan te Zagreb, de zevende december tweeduizendeneen.


Feito em Zagrebe, em sete de Dezembro de dois mil e um.

Tehty Zagrebissa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.


Som skedde i Zagreb den sjunde december tjugohundraett.

Sastavljeno u Zagrebu dana sedmog prosinca dvijetisuće i prve godine.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Fischler". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Za Republiku Hrvatsku

A large, stylized handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is highly fluid and abstract, with a long horizontal stroke at the end.

—

ALLEGATO I

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica di Croazia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio applicabile	Anno 2002 quantitativi (hl)	Incremento annuo (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	30 000	10 000	(¹) (²)
ex 2204 21	Vini di uve fresche				
ex 2204 29	Vini di uve fresche	esenzione	15 000	0	(²)

(¹) A condizione che almeno l'80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché la somma del contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 e del contingente della voce ex 2204 29 raggiunga un massimo di 70 000 hl.

(²) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica di Croazia non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3. Le importazioni nella Repubblica di Croazia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice della tariffa doganale croata	Designazione delle merci	Dazio applicabile	Anno 2002 quantitativi (hl)	Incremento annuo (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	8 000	800	(¹)
ex 2204 21	Vini di uve fresche				

(¹) A condizione che almeno l'80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché il contingente raggiunga un massimo di 12 000 hl.

4. La Repubblica di Croazia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5. Il presente accordo riguarda il vino:

- a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione; e
- b) i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹);
- ii) originario della Repubblica di Croazia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione croata. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

(¹) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).
 7. Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.
 8. Le parti contraenti garantiscono che i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
 9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.
 10. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Croazia.
-

ALLEGATO II

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini

Articolo 1

Obiettivi

1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di vini originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Portata e campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai vini contemplati alla voce 2204 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

- a) «vino originario di», seguito dal nome di una delle parti contraenti: un vino prodotto nel territorio della parte contraente in questione con uve raccolte esclusivamente sul suo territorio;
- b) «indicazione geografica»: ogni indicazione, inclusa la «denominazione d'origine», ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (denominato in appresso «accordo TRIPS»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale come indicato nell'allegato, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo del vino, è sufficientemente distintiva e/o fruisce di una reputazione consolidata ed è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- d) «denominazione protetta»: un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c), protetta in virtù del presente accordo;

- e) «omonimo»: una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione o evocare luoghi di origine diversi o vini diversi originari dei rispettivi territori delle parti contraenti;
- f) «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino sull'etichetta, sui documenti che accompagnano il vino nel trasporto, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- g) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano il vino, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;
- h) «presentazione»: i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- i) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
- j) marchio commerciale:
 - un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,
 - un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e
 - un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1967).

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI

Articolo 4

Principi

1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo TRIPS, di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per garantire una protezione efficace e per impedire che un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale sia utilizzata per identificare un vino non coperto da tale indicazione o dicitura.

2. In Croazia, le denominazioni comunitarie protette:
- sono riservate esclusivamente ai vini originari della Comunità a cui si applicano e
 - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità.
3. Nella Comunità, le denominazioni croate protette:
- sono riservate esclusivamente ai vini originari della Croazia a cui si applicano e
 - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Croazia.
4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali diciture sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora
- sia indicata la vera origine del vino,
 - l'indicazione geografica sia tradotta,
 - tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
5. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:
- se le indicazioni protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;
 - se un'indicazione protetta in virtù del presente accordo è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte contraente in questione.
6. In caso di omonimia tra diciture tradizionali:
- se le diciture protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione copre entrambe le diciture, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;
 - se una dicitura protetta in virtù del presente accordo è identica a una denominazione utilizzata per un vino non originario del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto

erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte in questione.

7. Il comitato interinale può fissare mediante decisione le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 5 e 6, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

8. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale dell'altra parte contraente che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

10. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo TRIPS per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte per i prodotti contemplati dal presente accordo.

Articolo 5

Denominazioni protette

Sono protette le seguenti denominazioni relative ai vini:

- originari della Comunità:
 - i riferimenti al nome dello Stato membro di cui il vino è originario,
 - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano negli elenchi stabiliti a tale scopo;
- originari della Croazia:
 - il termine «Croazia» o altri termini utilizzati per indicare questo paese,
 - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano negli elenchi stabiliti a tale scopo.

Articolo 6

Marchi commerciali

1. La registrazione di un marchio commerciale per un vino che contiene o consiste di una denominazione protetta in virtù del presente accordo viene rifiutata ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidata se il vino in questione:

- non è originario del luogo al quale si riferisce l'indicazione geografica
- oppure, se del caso,
- non è un vino al quale è riservata la dicitura tradizionale.

2. Tuttavia, un marchio commerciale registrato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

Articolo 7

Esportazioni

Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando i vini originari delle parti contraenti sono esportati e commercializzati al di fuori dei loro territori, le denominazioni protette di una delle parti contraenti di cui all'articolo 5 non vengano utilizzate per designare e presentare un vino originario dell'altra parte contraente.

Articolo 8

Estensione della protezione

Nella misura in cui la legislazione pertinente delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.

Articolo 9

Applicazione

1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di un vino, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire in qualsiasi altro modo l'impiego abusivo di una denominazione protetta.

2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione croata nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità del vino così designato o presentato;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, sull'origine, sulla natura, sulla varietà di vite o sulle qualità materiali del vino;
- c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di

prendere misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

Articolo 10

Altre leggi interne e altri accordi internazionali

Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

TITOLO II

CONTROLLI E RECIPROCA ASSISTENZA TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 11

Autorità responsabili dell'applicazione

1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

Articolo 12

Violazioni

1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

- a) un vino che è o è stato oggetto di scambi tra la Croazia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti e
- b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati sul vino di cui trattasi:

- a) il nome del produttore e della persona che detiene il vino;
- b) la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino;
- c) la sua designazione e presentazione;
- d) la natura della violazione commessa alle regole sulla produzione e la commercializzazione.

TITOLO III

GESTIONE DELL'ACCORDO*Articolo 13***Gruppo di lavoro**

1. In attesa che entri in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione, viene istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici di un comitato speciale per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 41 dell'accordo interinale.
2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

*Articolo 14***Compiti delle parti contraenti**

1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'esecuzione e al funzionamento del presente accordo.
2. In particolare, le parti contraenti:
 - a) redigono e modificano, mediante decisione del comitato interinale, gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;
 - b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti esistenti riguardanti questioni di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore vitivinicolo;
 - c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.
3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel settore vitivinicolo, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.
4. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 2, lettera a) sono obbligatorie per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie ai fini della loro esecuzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 15***Transito di piccoli quantitativi**

Il presente accordo non si applica ai vini che:

- a) sono in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o

- b) sono originari del territorio di una delle parti contraenti e sono scambiati in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti, alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

*Articolo 16***Ambito territoriale di applicazione**

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Croazia.

*Articolo 17***Inosservanza**

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro le frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni siano avviate immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

*Articolo 18***Commercializzazione di scorte preesistenti**

1. I vini che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione dei vini prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Protocollo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

In applicazione dell'articolo 15, lettera b), dell'accordo, sono considerati piccoli quantitativi di vino i seguenti:

- 1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
- 2) a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.

ALLEGATO III

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

Articolo 1

Obiettivi

1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Portata e campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti:

a) bevande spiritose quali definite:

— per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽¹⁾;

— per la Croazia, dal regolamento sulla qualità delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia n. 16/8 e 63/88) e dalla legge sul vino (Narodne novine n. 96/96), nonché dal regolamento basato sulla legge sul vino (Narodne novine nn. 96/96, 7/97, 117/97 e 57/00),

e comprese nella voce 2208 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983;

b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati «bevande aromatizzate», quali definiti:

— per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁽²⁾,

— per la Croazia, dal regolamento sulla qualità delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia n. 16/8 e 63/88) e dalla legge sul vino (Narodne novine n. 96/96), nonché dal regolamento basato sulla legge sul vino (Narodne novine nn. 96/96, 7/97, 117/97 e 57/00),

e compresi nelle voci 2205 ed ex 2206 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, s'intende per:

- a) «bevanda spiritosa originaria di»: seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda spiritosa prodotta sul territorio della parte contraente in questione;
- b) «bevanda aromatizzata originaria di»: seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda aromatizzata prodotta sul territorio della parte contraente in questione;
- c) «designazione»: i termini utilizzati sull'etichetta, sui documenti, se del caso, che accompagnano nel trasporto le bevande spiritose o aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- d) «omonimo»: una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione, o evocare luoghi di origine diversi o bevande spiritose e aromatizzate diverse originarie dei rispettivi territori delle parti contraenti;
- e) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano le bevande spiritose e aromatizzate, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;
- f) «presentazione»: i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- g) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

⁽¹⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

h) marchio commerciale:

- un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,
- un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e
- un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1967).

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI BEVANDE SPIRITOSE E BEVANDE AROMATIZZATE

Articolo 4

Principi

1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso «accordo TRIPS»), le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per designare bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire che una denominazione sia utilizzata per designare bevande spiritose o aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

2. In Croazia, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

3. Nella Comunità, le denominazioni croate protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Croazia, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie della Croazia a cui si applicano.

4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per bevande spiritose e aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla denominazione in questione o del luogo in cui la denominazione in questione è tradizionalmente utilizzata, anche qualora:

- sia indicata la vera origine delle bevande spiritose e aromatizzate,

— l'indicazione geografica sia tradotta,

— tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

5. In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose e aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Il comitato interinale può fissare mediante decisione le condizioni pratiche per differenziare tra loro le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

6. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

7. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere una denominazione dell'altra parte contraente che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

8. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo TRIPS per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte.

Articolo 5

Denominazioni protette

Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 1;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Croazia, le denominazioni che figurano nell'elenco 2;
- c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 3;
- d) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Croazia, le denominazioni che figurano nell'elenco 4.

Articolo 6

Marchi commerciali

1. Il deposito di un marchio commerciale per una bevanda spiritosa o aromatizzata che contiene o consiste di una denominazione di cui all'articolo 5 viene rifiutato ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidato se tale bevanda non è originaria del luogo indicato nella denominazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un marchio commerciale depositato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dal suo deposito.

*Articolo 7***Esportazioni**

Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando le bevande spiritose o aromatizzate originarie del territorio delle parti contraenti sono esportate e commercializzate al di fuori del loro territorio, le denominazioni di una parte contraente protette in virtù del presente accordo non vengano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o aromatizzata originaria dell'altra parte contraente.

*Articolo 8***Estensione della protezione**

Nella misura in cui la legislazione in materia delle parti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte.

*Articolo 9***Esecuzione**

1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire l'impiego abusivo della denominazione protetta.

2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione croata nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità della bevanda spiritosa o aromatizzata così identificata;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a denominazioni protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, termini, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, sulla natura o sulle qualità materiali della bevanda spiritosa o aromatizzata;
- c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine della bevanda spiritosa o aromatizzata.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di

prendere misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

*Articolo 10***Altre leggi interne e altri accordi internazionali**

Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

TITOLO II

CONTROLLI E RECIPROCA ASSISTENZA TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI*Articolo 11***Autorità responsabili dell'applicazione**

1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

*Articolo 12***Violazioni**

1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

- a) una bevanda spiritosa o aromatizzata di cui all'articolo 2 che è o è stata oggetto di scambi tra la Croazia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti applicabili alle bevande spiritose e aromatizzate, e
- b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati concernenti la bevanda spiritosa o aromatizzata di cui trattasi:

- a) il nome del produttore e della persona che ha il potere di disporre della bevanda spiritosa o aromatizzata;
- b) la composizione e le caratteristiche organolettiche di tale bevanda;
- c) la sua designazione e presentazione;
- d) informazioni dettagliate in merito al mancato rispetto delle norme sulla produzione e la commercializzazione.

TITOLO III

GESTIONE DELL'ACCORDO

Articolo 13

Gruppo di lavoro

1. In attesa che entri in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione, viene istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici di un comitato speciale per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 41 dell'accordo interinale.
2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 14

Compiti delle parti contraenti

1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.
2. In particolare, le parti contraenti:
 - a) redigono e modificano mediante decisione del comitato interinale, gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;
 - b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti esistenti riguardanti questioni di pubblico interesse (protezione della salute pubblica, protezione dei consumatori) che hanno implicazioni per il mercato delle bevande spiritose e aromatizzate;
 - c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.
3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel mercato delle bevande spiritose e

aromatizzate, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.

4. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 2, lettera a) sono obbligatorie per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie ai fini della loro esecuzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Transito di piccoli quantitativi

Il presente accordo non si applica alle bevande spiritose e aromatizzate:

- a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o
- b) originarie del territorio di una delle parti contraenti e spedite in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

Articolo 16

Ambito territoriale di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Croazia.

Articolo 17

Inosservanza

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se, in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure di salvaguardia per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

*Articolo 18***Commercializzazione di scorte preesistenti**

1. Le bevande spiritose e aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo sono state prodotte, designate e presentate in modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma che sono vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo le bevande spiritose e aromatizzate contemplate nello stesso non possono più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine.
 2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose e aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino a esaurimento delle scorte.
-

Protocollo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

In applicazione dell'articolo 15, lettera b), dell'accordo, sono considerati piccoli quantitativi di bevande spiritose e aromatizzate i seguenti:

- 1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 10 litri;
- 2) a) i quantitativi non superiori a 10 litri per viaggiatore contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i quantitativi non superiori a 10 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2001

relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

(2001/920/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1999 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra⁽¹⁾, denominato in appresso «accordo europeo».
- (2) Conformemente alle direttive adottate dal Consiglio il 17 aprile 1996, la Commissione e la Repubblica di Slovenia hanno portato a termine negoziati relativi a nuove concessioni commerciali reciproche per taluni vini, nonché al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini e bevande spiritose. Al fine di assicurare la coerenza con altri paesi candidati, i risultati di tali negoziati dovrebbero essere integrati nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.
- (3) La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾, dovrebbe prendere disposizioni per l'adozione dei regolamenti di applicazione relativi alle concessioni commerciali preferenziali previste per alcuni vini, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo⁽³⁾. La Commissione dovrebbe apportare ai regolamenti di applicazione le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari che potrebbero derivare da nuovi accordi preferenziali, protocolli, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia, o dai cambiamenti della nomenclatura combinata e dei codici TARIC.
- (4) Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni del protocollo, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare, a nome della Comunità, decisioni che modificano gli allegati e i protocolli dell'accordo in merito al

riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del protocollo) e dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e aromatizzate (allegato III del protocollo). In tale contesto la Commissione dovrebbe essere assistita, rispettivamente, dal comitato di gestione dei vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999, da una parte, e dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽⁴⁾, nonché dal comitato di applicazione per le bevande aromatizzate istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁽⁵⁾, dall'altra.

- (5) Le misure decise dalla Commissione necessarie all'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁶⁾,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (denominato in appresso «protocollo»).

⁽¹⁾ GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

⁽⁴⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

Le disposizioni concernenti l'applicazione dei contingenti tariffari per alcuni vini di cui all'allegato 1 del protocollo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei regolamenti di applicazione resi necessari da cambiamenti dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

1. Ai fini delle decisioni del Comitato di associazione che stabiliscono gli elenchi delle denominazioni protette, di cui all'articolo 4, paragrafo 7 e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la posizione della Comunità è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista

all'articolo 6, paragrafo 2 della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano in detti articoli, la posizione della Comunità è decisa e presentata dalla Commissione.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. Ai fini delle decisioni del Comitato di associazione che stabiliscono gli elenchi delle denominazioni protette, di cui all'articolo 4, paragrafo 5 e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la posizione della Comunità è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2 della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano in detti articoli, la posizione della Comunità è decisa e presentata dalla Commissione.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 e dal comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. I Comitati adottano il loro regolamento interno.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. REYNERS

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il loro controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, in appresso denominata «Slovenia»,

dall'altra,

in appresso denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, denominato in appresso «accordo europeo», è stato firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1999;

CONSIDERANDO che in una dichiarazione congiunta tra le due parti, allegata all'accordo europeo firmato il 10 giugno 1996, le due parti contraenti hanno convenuto «il negoziato di un distinto e reciproco accordo sul vino, da concludere in tempo perché possa entrare in vigore contemporaneamente all'accordo europeo (accordo interinale)»;

CONSIDERANDO che su tale base sono stati svolti e conclusi negoziati tra le parti;

CONSIDERANDO che, al fine di assicurare la coerenza con altri paesi candidati, i risultati di tali negoziati devono essere integrati nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo;

CONSIDERANDO che tale protocollo sul vino e sulle bevande spiritose deve entrare in vigore il 1° gennaio 2002;

CONSIDERANDO che a tal fine occorre attuare il più rapidamente possibile le disposizioni di tale protocollo;

DESIDERANDO migliorare le condizioni di commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate sui rispettivi mercati secondo principi di qualità, mutuo vantaggio e reciprocità,

TENENDO CONTO dell'interesse di entrambe le parti contraenti alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e bevande aromatizzate,

AVENDO DECISO di determinare, di comune accordo, gli adeguamenti da apportare agli aspetti commerciali dell'accordo europeo nel settore agricolo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente protocollo comprende i seguenti elementi:

- 1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
- 2) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del presente protocollo);
- 3) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (allegato III del presente protocollo).

Gli elenchi di cui, rispettivamente, all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 2 e all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 3 saranno in seguito redatti e approvati secondo la procedura prevista ai rispettivi articoli 13 e 14 di tali accordi.

Articolo 2

Il presente protocollo e i suoi allegati sono parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Slovenia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure corrispondenti di cui al primo comma.

Articolo 4

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Ljubljana, el siete de diciembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Ljubljana, den syvende december to tusind og en.

Geschehen zu Ljubljana am siebten Dezember zweitausendundeins.

Έγινε στη Λιουμπλιάνα, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done in Ljubljana on the seventh day of December in the year two thousand and one.

Fait à Ljubljana, le sept décembre deux mille un.

Fatto a Lubiana, addì sette dicembre duemilauno.

Gedaan te Ljubljana, de zevende december tweeduizendeneen.

Feito em Liubliana, em sete de Dezembro de dois mil e um.

Tehty Ljubljanassa, seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Ljubljana den sjunde december tjugohundraett.

V Ljubljana, sedmega decembra dva tisoč ena.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne


Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap


Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Handwritten signature of J. Fischer in cursive script.

Za Republiko Slovenijo

Handwritten signature in cursive script.

ALLEGATO I

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica di Slovenia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio applicabile	Anno 2002 quantitativi (hl)	Incremento annuo (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	16 000	4 800	(¹) (²)
ex 2204 21	Vini di uve fresche				
ex 2204 29	Vini di uve fresche	esenzioni	32 000	0	(²)

(¹) A condizione che almeno l'80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché la somma del contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 e del contingente della voce ex 2204 29 raggiunga un massimo di 72 000 hl.

(²) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica di Slovenia non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3. Le importazioni nella Repubblica di Slovenia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

Codice della tariffa doganale slovena	Designazione delle merci	Dazio applicabile	Anno 2002 quantitativi (hl)	Incremento annuo (hl)	Disposizioni specifiche
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità	esenzione	12 000	1 200	(¹)
ex 2204 21	Vini di uve fresche				

(¹) A condizione che almeno l'80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché il contingente raggiunga un massimo di 15 000 hl.

4. La Repubblica di Slovenia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5. Il presente accordo riguarda il vino

- a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione; e
- b) i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹);
- ii) originario della Repubblica di Slovenia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione slovena. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

(¹) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).
 7. Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.
 8. Le parti contraenti garantiscono che i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
 9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.
 10. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Slovenia.
-

ALLEGATO II

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini

Articolo 1

Obiettivi

1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di vini originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Portata e campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai vini contemplati alla voce 2204 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci («sistema armonizzato»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

- a) «vino originario di», seguito dal nome di una delle parti contraenti: un vino prodotto nel territorio della parte contraente in questione con uve raccolte esclusivamente sul suo territorio;
- b) «indicazione geografica»: un'indicazione, inclusa la «denominazione d'origine», ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (denominato in appresso «accordo ADPIC»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale come indicato nell'allegato, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo del vino, è sufficientemente distintiva e/o fruisce di una reputazione consolidata ed è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- d) «denominazione protetta»: un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c), protetta in virtù del presente accordo;

- e) «omonimo»: una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione o evocare luoghi di origine diversi o vini diversi originari dei rispettivi territori delle parti contraenti;
- f) «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- g) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano il vino, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;
- h) «presentazione»: i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- i) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
- j) marchio commerciale:
 - un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,
 - un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e
 - un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1967).

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI

Articolo 4

Principi

1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso «accordo ADPIC»), le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per garantire una protezione efficace e per impedire che un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale sia utilizzata per identificare un vino non coperto da tale indicazione o dicitura.

2. In Slovenia, le denominazioni comunitarie protette:
- sono riservate esclusivamente ai vini originari della Comunità a cui si applicano, e
 - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità.
3. Nella Comunità, le denominazioni slovene protette:
- sono riservate esclusivamente ai vini originari della Slovenia a cui si applicano, e
 - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Slovenia.
4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali diciture sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora
- sia indicata la vera origine del vino,
 - l'indicazione geografica sia tradotta,
 - tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
5. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:
- se le indicazioni protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;
 - se un'indicazione protetta in virtù del presente accordo è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte in questione.
6. In caso di omonimia tra diciture tradizionali:
- se le diciture protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione copre entrambe le diciture, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;
 - se una dicitura protetta in virtù del presente accordo è identica a una denominazione utilizzata per un vino non originario del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto

erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte in questione.

7. Il Comitato di associazione può fissare, mediante decisione, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 5 e 6, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

8. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale dell'altra parte contraente che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

10. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte per i prodotti contemplati dal presente accordo.

Articolo 5

Denominazioni protette

Sono protette le seguenti denominazioni relative ai vini:

- originari della Comunità:
 - i riferimenti al nome dello Stato membro di cui il vino è originario,
 - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano negli elenchi all'uopo stabiliti;
- originari della Slovenia:
 - il termine «Slovenia» o altri termini utilizzati per indicare questo paese,
 - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano negli elenchi all'uopo stabiliti.

Articolo 6

Marchi commerciali

1. La registrazione di un marchio commerciale per un vino che contiene o consiste di una denominazione protetta in virtù del presente accordo viene rifiutata ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidata se il vino in questione:

- non è originario del luogo al quale si riferisce l'indicazione geografica
- oppure, se del caso,
- non è un vino al quale è riservata la dicitura tradizionale.

2. Tuttavia, un marchio commerciale registrato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

Articolo 7

Esportazioni

Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando i vini originari delle parti contraenti sono esportati e commercializzati al di fuori dei loro territori, le denominazioni protette di una delle parti contraenti di cui all'articolo 5 non vengano utilizzate per designare e presentare un vino originario dell'altra parte contraente.

Articolo 8

Estensione della protezione

Nella misura in cui la legislazione pertinente delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.

Articolo 9

Applicazione

1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di un vino, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire l'impiego abusivo della denominazione protetta.

2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione slovena nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità del vino così designato o presentato;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, sull'origine, sulla natura, sulla varietà di vite o sulle qualità materiali del vino;
- c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di

prendere misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

Articolo 10

Altre leggi interne e altri accordi internazionali

Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

TITOLO II

CONTROLLI E RECIPROCA ASSISTENZA TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 11

Autorità responsabili dell'applicazione

1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

Articolo 12

Violazioni

1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

- a) un vino che è o è stato oggetto di scambi tra la Slovenia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti e
- b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati sul vino di cui trattasi:

- a) il nome del produttore e della persona che detiene il vino;
- b) la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino;
- c) la sua designazione e presentazione;
- d) la natura della violazione commessa alle regole sulla produzione e la commercializzazione.

TITOLO III

GESTIONE DELL'ACCORDO*Articolo 13***Gruppo di lavoro**

1. È istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici del sottocomitato per l'agricoltura e la pesca.
2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

*Articolo 14***Compiti delle parti contraenti**

1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.
2. In particolare, le parti contraenti:
 - a) redigono e modificano mediante decisione del Comitato di associazione gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;
 - b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino;
 - c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.
3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel settore vitivinicolo, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.
4. Le decisioni adottate a norma del paragrafo 2, lettera a) sono vincolanti per le parti che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 15***Transito di piccoli quantitativi**

Il presente accordo non si applica ai vini che:

- a) sono in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o

- b) sono originari del territorio di una delle parti contraenti e sono scambiati in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

*Articolo 16***Ambito territoriale di applicazione**

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Slovenia.

*Articolo 17***Inosservanza**

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro le frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

*Articolo 18***Commercializzazione di scorte preesistenti**

1. I vini che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione dei vini prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Protocollo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

In applicazione dell'articolo 15, lettera b), del presente accordo, sono considerati piccoli quantitativi di vino i seguenti:

- 1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
- 2) a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.

ALLEGATO III

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

Articolo 1

Obiettivi

1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Portata e campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti:

- a) bevande spiritose quali definite,
- per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽¹⁾,
 - per la Slovenia, dalle norme sulla qualità delle bevande alcoliche e spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia n. 16/88 e n. 63/88),
- e comprese nella voce 2208 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983;
- b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati «bevande aromatizzate», quali definiti,
- per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati dei prodotti vitivinicoli⁽²⁾,

— per la Slovenia, dalle norme sulla qualità dei vini (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia n. 17/81 e n. 14/89),

e compresi nelle voci 2205 ed ex 2206 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, s'intende per:

- a) «bevanda spiritosa originaria di», seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda spiritosa prodotta sul territorio della parte contraente in questione;
- b) «bevanda aromatizzata originaria di», seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda aromatizzata prodotta sul territorio della parte contraente in questione;
- c) «designazione»: i termini utilizzati sull'etichetta, sui documenti, eventualmente che scortano il trasporto delle bevande spiritose o aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
- d) «omonimo»: una denominazione identica protetta o tanto simile da poter creare confusione, o evocare luoghi di origine diversi o bevande aromatizzate diverse originarie dei rispettivi territori delle parti contraenti;
- e) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano le bevande spiritose e aromatizzate, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;
- f) «presentazione»: i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- g) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

⁽¹⁾ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/1994 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

h) «marchio commerciale»:

- un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,
- un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e
- un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1967).

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI BEVANDE SPIRITOSE E BEVANDE AROMATIZZATE

Articolo 4

Principi

1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso «accordo ADPIC»), le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per designare bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire che una denominazione sia utilizzata per designare bevande spiritose o aromatizzate non originarie dalla zona geografica indicata dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

2. In Slovenia, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

3. Nella Comunità, le denominazioni slovene protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Slovenia, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie della Slovenia a cui si applicano.

4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per bevande spiritose e aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla denominazione in questione o del luogo in cui le denominazioni in questione sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora

- sia indicata la vera origine delle bevande spiritose e aromatizzate,

— l'indicazione geografica sia tradotta,

- tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

5. In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose e aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Il Comitato di associazione può fissare, mediante decisione, le condizioni pratiche per differenziare tra loro le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

6. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

7. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere una denominazione dell'altra parte contraente che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

8. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte.

Articolo 5

Denominazioni protette

Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 1;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Slovenia, le denominazioni che figurano nell'elenco 2;
- c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 3;
- d) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Slovenia, le denominazioni che figurano nell'elenco 4.

Articolo 6

Marchi commerciali

1. Il deposito di un marchio commerciale per una bevanda spiritosa o aromatizzata che contiene o consiste di una denominazione di cui all'articolo 5 viene rifiutato ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidato se tale bevanda non è originaria del luogo indicato nella denominazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un marchio commerciale depositato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dal suo deposito.

*Articolo 7***Esportazioni**

Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando le bevande spiritose o aromatizzate originarie delle parti contraenti sono esportate e commercializzate al di fuori del loro territorio, le denominazioni di una parte contraente protette in virtù del presente accordo non vengano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o aromatizzata originaria dell'altra parte contraente.

*Articolo 8***Estensione della protezione**

Nella misura in cui la legislazione pertinente delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.

*Articolo 9***Esecuzione**

1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire l'impiego abusivo della denominazione protetta.

2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione slovena nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità della bevanda spiritosa o aromatizzata così identificata;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a bevande spiritose o aromatizzate le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, sulla natura o sulle qualità materiali della bevanda;
- c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine della bevanda spiritosa o aromatizzata.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di

prendere misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

*Articolo 10***Altre leggi interne e altri accordi internazionali**

Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

TITOLO II

CONTROLLI E RECIPROCA ASSISTENZA TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI*Articolo 11***Autorità responsabili dell'applicazione**

1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

*Articolo 12***Violazioni**

1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

- a) una bevanda spiritosa o aromatizzata di cui all'articolo 2 che è o è stata oggetto di scambi tra la Slovenia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti applicabili alle bevande spiritose e aromatizzate, e
- b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati concernenti la bevanda spiritosa o aromatizzata di cui trattasi:

- a) il nome del produttore e della persona che ha il potere di disporre della bevanda spiritosa o aromatizzata;
- b) la composizione e le caratteristiche organolettiche di tale bevanda;
- c) la sua designazione e presentazione;
- d) informazioni dettagliate sul mancato rispetto delle norme sulla produzione e la commercializzazione.

TITOLO III

GESTIONE DELL'ACCORDO*Articolo 13***Gruppo di lavoro**

1. È istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici del sottocomitato per l'agricoltura e la pesca.
2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

*Articolo 14***Compiti delle parti contraenti**

1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.
2. In particolare, le parti contraenti:
 - a) redigono e modificano, mediante decisione del Comitato di associazione, gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;
 - b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato delle bevande spiritose e aromatizzate;
 - c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.
3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel mercato delle bevande spiritose e

aromatizzate, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.

4. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 2, lettera a) sono obbligatorie per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie ai fini della loro esecuzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 15***Transito di piccoli quantitativi**

Il presente accordo non si applica alle bevande spiritose e aromatizzate:

- a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o
- b) originarie del territorio di una delle parti contraenti e spedite in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

*Articolo 16***Ambito territoriale di applicazione**

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Slovenia.

*Articolo 17***Inosservanza**

1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro le frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se, in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure di salvaguardia per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

*Articolo 18***Commercializzazione di scorte preesistenti**

1. Le bevande spiritose e aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo sono state prodotte, designate e presentate in modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma che sono vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e aromatizzate contemplate nel presente accordo non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore dell'accordo.
 2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose e aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino a esaurimento delle scorte.
-

Protocollo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

In applicazione dell'articolo 15, lettera b), del presente accordo, sono considerati piccoli quantitativi di bevande spiritose e aromatizzate i seguenti:

- 1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 10 litri;
- 2) a) i quantitativi non superiori a 10 litri per viaggiatore, contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i quantitativi non superiori a 10 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.
